

Roma, 30 gennaio 2025

Risposte dello Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance al Secondo Documento di Consultazione Consob del 19 dicembre 2024 relativo alle disposizioni attuative dell'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione.

RISPOSTA DI CLIFFORD CHANCE:

Preliminarmente, ci sia consentito esprimere il pieno apprezzamento per la posizione assunta da Codesta Onorevole Autorità nel documento pubblicato il 19 dicembre 2024 all'esito della precedente consultazione, che ci sembra sostanzialmente in linea con i rilievi formulati dal nostro Studio con la nota del 4 dicembre 2024.

In particolare, in relazione al nuovo art. 144 *quater*.1, ci sembra di particolare importanza la conferma da parte dell'Autorità dell'inapplicabilità di meccanismi proporzionali "puri" e la previsione – come ipotesi base - che (almeno) la maggioranza degli amministratori eletti sia tratta dalla lista del consiglio di amministrazione, ove la stessa risulti quella più votata.

Tuttavia, l'attribuzione alla prima lista della maggioranza (semplice) degli amministratori potrebbe non essere sufficiente a garantire, in concreto, il corretto funzionamento del Consiglio. Infatti, le nuove norme introdotte dalla Legge Capitali prescrivono che la lista del consiglio di amministrazione sia approvata dal consiglio di amministrazione uscente con una maggioranza qualificata di due terzi. In altri termini, se il Consiglio fosse composto da amministratori tratti in maggioranza (ma in misura inferiore ai due terzi) dalla lista del CdA uscente, al momento del rinnovo del *board*, la presentazione di una lista di candidati potrebbe essere preclusa al CdA uscente in ragione del potere di veto attribuito, di fatto, agli amministratori tratti dalle liste di minoranza.

Il Regolamento dovrebbe dunque intervenire e, se del caso, prescrivere che gli statuti contengano clausole idonee a superare gravi situazioni di stallo come quelle sopra prefigurate, non compatibili con il corretto funzionamento di una società per azioni quotate. A tal fine si potrebbe chiarire, ad esempio, che il potere di approvare i necessari adeguamenti statutari rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2365 c.c..

Nel ringraziare nuovamente per l'opportunità offerta, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento od occorrenza e porgiamo i nostri migliori saluti.

Avv. Enrico Giordano

Avv. Lucio Bonavitacola

Avv. Stefano Parrocchetti

Avv. Alessia Aiello